



R.G. C.S.A.: 01/2025

Sent. N.: 01/2025

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dall' Associazione Bocciofila Genovese e dall'atleta Jacopo Gardella avverso le sentenze del Giudice Sportivo Nazionale del 07.04.2025 e 10.04.2025

PREMESSO CHE

- 1) Con ricorso depositato in data 12.04.2025 la Bocciofila Genovese e Jacopo Gardella presentavano reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce del 07.04.2025 e 10.04.2025 nelle quali l'atleta veniva squalificato per 20 giorni, con aggiunta, nel secondo provvedimento, che le gare in cui cadeva la squalifica erano quelle del 12.04.2025 e 19.04.2025. La questione di rito sul punto lamentata era la coesistenza dei due provvedimenti: nella seconda sentenza, secondo il reclamo, il Giudice stabiliva nuovamente sui medesimi fatti senza aver espressamente riformato la prima;
- 2) nel merito, innanzitutto, il reclamo palesava come il richiamo all'art 59 RDG nelle due sentenze apparisse del tutto inconferente, trattandosi di due cartellini gialli in due gare diverse e non delle fattispecie considerate dall'art. 59 RDG. Inoltre sottoponeva alla scrivente Corte la mancanza di proporzionalità tra la condotta avuta dall'atleta e la

sanzione, a vedere dei reclamanti eccessiva, in quanto il Gardella non aveva inteso, in nessuna delle due circostanze, offendere i direttori di gara ma soltanto riaffermare la correttezza del proprio comportamento nelle due situazioni di gioco. Al di là della affermata mancanza di intenti offensivi nei due comportamenti il Gardella proponeva le sue formali scuse ai due direttori di gara per la condotta assunta nelle due circostanze;

3) nelle conclusioni il reclamo chiedeva dichiararsi in rito l'illegittimità delle due sentenze, con conseguente annullamento della squalifica. In subordine dichiararsi nel merito la riduzione della squalifica ad una sola giornata;

4) con ordinanza del 16.04.2025 la Corte disponeva la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e fissava l'udienza del 24.04.2025 per la comparizione dei Reclamanti che ne avevano fatto richiesta.

5) all'udienza del 24.04.2025 comparivano i due Reclamanti. Il Presidente della Bocciofila Genovese, Gian Luca Grondona, si riportava al reclamo e ne limitava le richieste conclusive alla sola riduzione della squalifica ad una sola giornata, rinunciando, al pari dell'atleta Jacopo Gardella, alla questione di rito della nullità delle due sentenze. Il Presidente aggiungeva che il cartellino giallo nella prima gara era stato giusto mentre, la seconda volta, non era giustificato, in quanto l'arbitro, che aveva avuto un comportamento provocatorio per tutto il tempo e con tutti i giocatori, aveva ammonito Jacopo Gardella per proteste reiterate nei suoi confronti mentre il Gardella, nell'occorso, non si rivolse verbalmente al direttore di gara ma ebbe una condotta diversa. A questo punto prendeva parola Jacopo Gardella che, sul punto del comportamento tenuto nell'occasione, chiariva di essersi limitato a scalcia una boccia a seguito dell'annullamento, erroneo a suo parere, di una boccia da parte dell'arbitro, ma di non aver avuto con lo stesso alcun colloquio. Inoltre la boccia scalcia era finita contro una paratia in legno a fine pista e l'urto aveva provocato un forte rumore, conseguenza non prevista e non voluta dal giocatore, eppure, unica ragione del provvedimento preso dal direttore di gara nei suoi confronti. Il Gardella, infine, ribadiva dinanzi alla Corte le proprie scuse ad entrambi i direttori di gara.

A questo punto, la Corte congedava i due Reclamanti e rinviava per la camera di consiglio all'udienza del 29.04.2024, ove, dopo attenta analisi del caso, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI

Il reclamo dell'Associazione Bocciofila Genovese e dell'atleta Jacopo Gardella è parzialmente fondato e viene, pertanto, accolto.

Nell'ambito sportivo il referto di gara è documento cui va necessariamente riconosciuta una sorte di fede privilegiata, senza la quale sarebbero a rischio tutte le decisioni prese sul campo da arbitri e direttori di gara. Tale attributo è proprio, ovviamente, soltanto dei referti validamente compilati, sotto il profilo sia formale che sostanziale. Il rapporto relativo alla gara del 5 aprile, invece, presenta un evidente vuoto di contenuto, in quanto si limita a riferire di proteste reiterate nei confronti del direttore di gara per una boccia annullata senza nessun'altra indicazione in merito alla condotta tenuta dall'atleta. I fatti, invece, per come emersi dall'audizione delle parti, non sono consistiti in ripetute proteste ma in una sola condotta, il calcio alla boccia ed il forte rumore per lo scontro con la barriera in legno. Una condotta antisportiva ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro, sia chiaro, che la Corte intende sanzionare, ma in modo più contenuto, in quanto: le conseguenze del comportamento del Gardella, ossia il fragoroso rumore dell'urto della boccia sul legno della barriera, sono presumibilmente andate oltre le sue intenzioni, che erano quelle limitate a compiere soltanto un gesto di stizza; per il fatto che ci troviamo di fronte ad un tesserato alla prima infrazione, dopo anni di gare; perché l'atleta si è scusato con entrambi i direttori di gara, così dimostrando un intento riparativo, per quanto possibile, per il comportamento tenuto.

Ai sensi dell'art. 60 RDG co.3 lettera a), e successiva applicazione del co. 6 lettera a) ii), il comportamento del tesserato Jacopo Gardella viene sanzionato anche in questa sede, ma, tuttavia, con riduzione della squalifica rispetto al primo grado, ad una sola giornata, in considerazione del fatto che si è trattato di un gesto di stizza (e non di proteste reiterate) e per la presenza di due circostanze: che il tesserato Jacopo Gardella è alla prima squalifica e per le scuse rivolte dallo stesso Gardella ai due direttori di gara, che la Corte applica come unica circostanza attenuante generica.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dall'Associazione Bocciofila Genovese e dal tesserato Jacopo Gardella e per l'effetto riforma la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 10.04.2025 e riduce la squalifica dell'atleta Jacopo Gardella alla sola gara del 12.04.2025.

Dispone la restituzione del contributo versato ai reclamanti.

Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 29.04.2025

La Corte Federale D'Appello

Avv. Antonio De Nisco

Presidente

Handwritten signature of Antonio De Nisco in black ink, written in a cursive style.

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente estensore

Handwritten signature of Giuseppe Emmolo in black ink, written in a cursive style.

Avv. Andrea Borgheresi

Componente

Handwritten signature of Andrea Borgheresi in black ink, written in a cursive style.